Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 aprile 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(2686)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1965, n. **237.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Psicologia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 14 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psicologia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 34. — VILLA

N. 728

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psicologia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Napoli.

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno quattordici del mese di dicembre, nel Rettorato della Università degli studi di Napoli, innanzi a me, dott. Giuseppe Iorio, nato a Boscoreale l'8 maggio 1909, direttore amministrativo della Università medesima, funzionario delegato con decreto rettorale n. 1281 del 19 aprile 1961, a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Michelangelo Sacco, nato a Napoli il 1° gennaio 1922, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria e dott. Tommaso Pelosi, nato a Napoli il 10 maggio 1930, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Giuseppe Tesauro, nato ad Avellino il 21 giugno 1898, rettore della Università degli studi di Napoli e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 21 in data 27 luglio 1964.

Dall'altra

il dott. Gian Lupo Osti, nato a Napoli il 25 novembre 1920, domiciliato per la carica in Genova, in qualità di procuratore speciale del dott. Enrico Redaelli Spreafico, nato a Milano il 24 aprile 1911, amministratore delegato della Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano Società per azioni, con sede in Genova, via Corsica, 4, giusta i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione della predetta Società in data 3 luglio 1961.

I comparenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo,

Premesso

Che lo statuto della Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni, comprende l'insegnamento di Psicologia fra le materie del corso di laurea in Filosofia;

Che la Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano S.p.A., in considerazione della vasta importanza che rivestono gli studi di Psicologia nel mondo moderno, è venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della Psicologia;

Che il Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 7 ottobre 1963, 26 giugno e 27 luglio 1964, hanno approvato, entro i limiti delle proprie competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Psicologia, approvando il relativo schema di convenzione.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Napoli è istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Psicologia.

Art. 2.

L'Italsider S.p.A., affinchè venga attuato l'insegnamento predetto, si impegna a versare alla Università degli studi di Napoli, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, i seguenti contributi:

a) L. 4.600.000 annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 annue, pari al 20 % del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 7, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati alla Università degli studi di Napoli, in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto, e successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 4.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, la Italsider S.p.A., si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2, nonchè ogni altro contributo che potrebbe essere richiesto per ulteriori assegni.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Italsider S.p.A., si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 2 della lettera b).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 5.

L'Università degli studi di Napoli, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Psicologia.

L'Università medesima verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 2, comma b) per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4, secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Psicologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6;

b) se vengono a cessare, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 8.

Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

A) lettera della Italsider S.p.A. in data 7 settembre 1962;

B) mandato speciale del notaio Giacomo Sciello di Genova n. 22887 di repertorio in data 5 marzo 1964;

C) verbale della prima riunione del Consiglio di amministrazione dell'Italsider S.p.A., del 3 luglio 1961;

D) deliberazione del Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia, adunanza del 7 ottobre 1963;

E) deliberazione del Senato accademico, adunanza del 26 giugno 1964;

F) deliberazione n. 21 del Consiglio di amministrazione, adunanza del 27 luglio 1964.

Art. 9.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e della Università degli studi di Napoli, sarà registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano, dichiarandolo pienamente conforme alle loro volontà, e che lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me ufficiale rogante.

Non si dà lettura degli allegati perchè le parti, col mio consenso vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza.

La presente convenzione consta di fogli due di cui facciate sei occupate per intero e righi cinque della settima.

p. *L'Italsider S.p.A.*: F.to Gian Lupo OSTI

Il rettore: F.to prof. G. TESAURO

Teste: F.to Michelangelo SACCO
Teste: F.to Tommaso PELOSI

Il direttore amministrativo
Ufficiale rogante: F.to Giuseppe IORIO

Registrato all'Ufficio atti pubblici - Napoli al n. 2701, mod. 71/ME il 19 dicembre 1964 - Esente da tassa

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965 n. 238.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

11) Istituzioni di diritto penale;
12) Dottrina dello Stato;
13) Istituzioni di diritto pubblico;
14) Diritto pubblico romano;
15) Organizzazione internazionale.

Art. 24. — Il n. 16 relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è abrogato e sostituito dal seguente:

16) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste per il corso di laurea in lettere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. 239.

Assegnazione di tre dei settanta posti di professore di ruolo universitario istituiti con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per le Facoltà di nuova istituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono stati istituiti, nel periodo dal 1962-63 al 1964-65, settanta nuovi posti di professore universitario di ruolo per le esigenze delle Facoltà, delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria di nuova istituzione;

Veduta la legge 18 novembre 1964, n. 1265, ed in particolare gli articoli 2 e 4, con la quale è stata istituita, presso l'Università di Genova, la Facoltà di architettura limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in Architettura e con la quale sono stati aggiunti all'organico dei posti di professore di ruolo dell'Università di Genova per la Facoltà predetta tre posti da istituirsi mediante utilizzazione di tre dei settanta nuovi posti previsti dal citato art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Tre dei settanta nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti, fra l'altro, dall'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con effetto dall'anno accademico 1964-65, sono assegnati all'Università di Genova per la Facoltà di architettura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1965, n. 240.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10 è modificato nel senso che è soppressa la propedeuticità del diritto penale rispetto alla Procedura penale.

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: « Cultura greca ».

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Cultura greca;
Sociologia.

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Cultura greca ».

Art. 50 (già 45), relativo alle norme di esami dei vari corsi di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

Per il corso di laurea in Fisica:

« Lo studente non può essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di Meccanica razionale ».

Per il corso di laurea in Matematica:

« Lo studente non può essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di meccanica razionale ».

Gli articoli 122 e 123 relativi all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Pediatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in Pediatria

Art. 122. — Per il conseguimento del diploma di specialista in Pediatria, si richiedono 3 anni di corso, con internato, per il periodo di 3 anni accademici.

Art. 123. — Il numero degli iscritti è limitato a 30 per ogni anno di corso.

Art. 124. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:
1) Fisiologia dell'accrescimento;
2) Igiene infantile;
3) Psicologia dell'età evolutiva;
4) Semeiotica infantile (biennale);
5) Genetica medica.

2° *Anno*:
1) Puericultura (biennale);
2) Radiologia infantile;
3) Semeiotica infantile;
4) Patologia e clinica infantile (biennale).

3° *Anno*:
1) Puericultura;
2) Malattie infettive e contagiose dell'infanzia;
3) Patologia e clinica delle cardiopatie congenite;
4) Ortopedia infantile;
5) Patologia e clinica infantile.

Per il conseguimento del diploma il candidato deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale clinico o clinico-sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. 241.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in lire 100.000 (centomila), disposto dalla defunta signora Emilia Nardini vedova Giletta, con testamento olografo del 31 maggio 1956.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965, n. **242.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia, con sede in Brescia.

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Brescia, con sede in Brescia e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1965, n. **243.**

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, disposto dalla defunta signora Pavesi Zelmira Carolina vedova Sironi, con testamento olografo del 1° febbraio 1961, consistente in « ciò che risulterà depositato sui libretti di risparmio nominativi e al portatore depositati in cassette di sicurezza » a nome della testatrice, che risulta costituito da cinque libretti bancari per un importo complessivo di L. 5.080.192.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1965, n. **244.**

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato consistente nella somma di L. 400.000 (quattrocentomila) disposto dalla defunta signora Anna Bernareggi vedova Arienti, con testamento olografo del 12 marzo 1956.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1965.

Nomina del presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1963, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 2, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Considerato che, con il succitato decreto, venne nominato presidente dell'Organo collegiale anzidetto il dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo, presidente di sezione della Corte dei conti il quale, con ordinanza 16 dicembre 1964 del presidente della Corte medesima, è stato destinato, a far tempo dal 1° gennaio 1965, ad altro ufficio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Vista la relativa designazione fatta dal presidente della Corte dei conti con nota n. 10407/9 del 16 dicembre 1964;

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 e fino al 28 febbraio 1965, il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Raffaele D'Alessandro è nominato presidente del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del presidente di sezione della Corte dei conti dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo, destinato ad altro ufficio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1965
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 275. — VENTURA SIGNORETTI

(2456)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965.

Proroga del termine assegnato alla Società Lancia e C. - Fabbrica Automobili - Torino, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori per la costruzione di un raccordo ferroviario fra lo stabilimento di Chivasso e la stazione delle Ferrovie dello Stato di detta località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1963, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità di un raccordo ferroviario dello stabilimento industriale di Chivasso di proprietà della Società per azioni Lancia e C. - Fabbrica Automobili - Torino, con la stazione delle Ferrovie dello Stato di Chivasso;

Ritenuto che col citato decreto è stato assegnato, per il compimento dei lavori e delle espropriazioni, il termine di anni due, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e che detto termine viene a scadere il 2 marzo 1965;

Vista l'istanza della Società Lancia e C. in data 2 dicembre 1964, diretta ad ottenere una proroga di anni tre al termine predetto;

Considerato che le espropriazioni ed i lavori relativi al menzionato impianto non sono stati compiuti durante il tempo assegnato per cause indipendenti dalla volontà della Società e particolarmente per la mancata costruzione da parte del comune di Chivasso della fognatura per gli scarichi dallo stabilimento di cui trattasi, la quale, interessando anche la strada su cui deve correre il raccordo, deve essere necessariamente realizzata prima di quest'ultimo;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

E' prorogato fino al 2 marzo 1968 il termine assegnato alla Società per azioni Lancia e C. - Fabbrica Automobili, Torino per il compimento delle espropriazioni e dei lavori per la costruzione del raccordo ferroviario fra lo stabilimento industriale di Chivasso di proprietà di detta Società e la locale stazione delle Ferrovie dello Stato, dichiarato di pubblica utilità con il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1962 citato nelle premesse.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1965

SARAGAT

JERVOLINO — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Registro n. 99 *bilancio Trasporti (Isp. gen. M.C.T.C.), foglio n.* 25. — PANDOLFO

(2416)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone riguardanti il Colle di Sant'Antonio e parte della via Salaria, nel comune di Rieti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Colle di Sant'Antonio, compresa una parte della via Salaria, in comune di Rieti;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Rieti;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono un'amena altura, ricca di verde, elevata ad immediato contatto della piana reatina e sul cui pendio si snodano le cappelle dedicate ai ricordi della passione di Cristo e sulla quale domina il Convento francescano offrendo quadri naturali di grande valore e punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale di un vastissimo e meraviglioso panorama; e visto inoltre, che la via Salaria in parte ai piedi del Colle di Sant'Antonio, è fiancheggiata da una bella alberata di platani, formanti una nota paesistica di rilevante bellezza;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Rieti riguardanti il Colle di Sant'Antonio e parte della via Salaria, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: partendo dall'incontro della vicinale di Valle Oracola con la Salaria, il confine del vincolo segue la Salaria, porta Aringo, via Cavatella, strada di Fonte Cottarella fino alla particella 40 (esclusa) foglio n. 136, poi il fosso proveniente da Fonte del Pero, fino alla particella catastale 55, foglio n. 136, indi le particelle catastali 55, 69, 70, 54, 68, foglio n. 136, strada provinciale Belvedere, la particella 23, foglio n. 136, strada Salto Cicolona, particella 36, foglio n. 124, il Velino, particella 37 del foglio n. 125, strada vicinale di Valle Oracola fino alla Salaria; le particelle catastali sopra indicate sono incluse nel vincolo. Per quanto riguarda la via Salaria il vincolo comprende la stessa via con due strisce ad essa laterali della profondità di m. 30, con inizio da Porta Romana fino al km. 82.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Rieti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 5

Oggi, 13 novembre 1962, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) RIETI - Zone del Colle Sant'Antonio - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, il presidente, constatato il numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che le zone del Colle Sant'Antonio, amena altura ricca di verde, elevata ad immediato contatto della piana reatina e sul cui pendio si snodano le cappelle dedicate ai ricordi della passione di Cristo e sulla quale domina il Convento francescano, hanno rilevante importanza panoramica e paesistica e formano quadri naturali di notevole bellezza ed una pittoresca quinta all'abitato di Rieti;

Visto che tali zone racchiudono punti di visuale aperti al pubblico che offrono un vastissimo panorama verso la città, la piana reatina e fino alla cerchia dei monti che racchiudono la piana:

Visto ancora che la via Salaria, in parte ai piedi del Colle di Sant'Antonio, è fiancheggiata da una bella alberata di platani, che costituisce una nota paesistica di rilevante bellezza;

Propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone di Rieti racchiuse entro la seguente delimitazione: partendo dall'incontro della vicinale di Valle Oracola con la Salaria, il confine del vincolo segue la Salaria, Porta Aringo, via Cavatella, strada di Fonte Cottarella fino alla particella 40 (esclusa) foglio n. 136, poi il fosso proveniente da Fonte del Pero, fino alla particella catastale 55, foglio n. 136, indi le particelle catastali 55, 69, 70, 51, 60 foglio n. 136, strada provinciale Belvedere, la particella 23 foglio n. 136, strada Salto Cicolana, particella 36 foglio n. 124, il Velino, particella 37 del foglio n. 125, strada vicinale di Valle Oracola fino alla Salaria.

Le particelle catastali sopra indicate sono comprese nel vincolo. Inoltre è proposta per il vincolo la Salaria con due strisce ad essa laterali della profondità di m. 30, con inizio da Porta Romana fino al km. 82.

(*Omissis*).

Il presidente: Odoardo VECCHIARELLI

Il segretario: Raffaele CIANCARELLI

(2363)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1965.

Classificazione tra le statali di una strada, in provincia di Macerata, con la denominazione di Strada statale n. 485 « Corridonia Maceratese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 279 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 16 « Adriatica a Porto Civitanova » - innesto Strada statale n. 77 « della Val di Chienti » a Sforzacosta, della lunghezza di km. 26 + 063;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 16 « Adriatica a Porto Civitanova » - innesto Strada statale numero 77 « della Val di Chienti » a Sforzacosta, della lunghezza di km. 26 + 063 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 485 « Corridonia Maceratese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1965
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 80

(2522)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della pineta in prossimità della Chiesa parrocchiale nel comune di Saint Nicolas.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 settembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la pineta in prossimità della Chiesa parrocchiale nel comune di Saint Nicolas;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Saint Nicolas;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre ad offrire un insieme di stupendi quadri naturali, costituisce, per il bellissimo « Belvedere » a strapiombo su Arvier dal quale si gode un eccezionale panorama che abbraccia la sottostante vallata da Aosta ad Avise, avente per sfondo la giogaia delle alte vette, un elemento di richiamo ed un complesso panoramico di eccezionale importanza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Saint Nicolas, costituita dalla pineta in prossimità della Chiesa

parrocchiale ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella stessa.

I confini di tale zona, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine sono: confine con il comune di Avise, particelle numeri 66, 68, 69, 71, 215, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 del foglio XXXVII, particelle numeri 524, 525, 517, 535, 737, 738 e 539 del foglio XXXV, strada vicinale di Tregioz, strada Grande, particelle numeri 646, 659, 657 e 653 del foglio XXXV, con il foglio XXXIV particelle numeri 113, 114, 132, 136, 135, 149, 155, 157, 158, 96, 95, 88, 87, 80, 79, 69 e 68 del foglio XXXVI, particelle numeri 213, 198, 185, 184, 182, 181, 180, 178, 177, 174, 173 e 169 del foglio XXXVII sino a ricongiungersi con il confine del comune di Avise.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, alle antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Saint Nicolas provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 19 settembre 1963 alle ore 15, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Oreste Marcoz, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

VINCOLO PANORAMICO DELLA PINETA IN PROSSIMITÀ DELLA CHIESA PARROCCHIALE IN COMUNE DI SAINT NICOLAS.

Il rappresentante del comune di Saint Nicolas, regolarmente convocato, è assente.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona della pineta in prossimità del capoluogo di Saint Nicolas costituisce, per il naturale belvedere a strapiombo su Arvier, un elemento di richiamo ed un complesso di notevole interesse pubblico;

Considerato che la pineta verso sud strapiomba sulla valle mentre ad est ed a nord si perde nei pianori in dolce declivio su cui svetta isolata la Chiesa parrocchiale visibile dalla Strada statale n. 26 nel tratto da Avise a Villeneuve;

Ritenuto che la zona ha notevole importanza paesistica in quanto dal naturale « Belvedere » si gode un eccezionale panorama che abbraccia la sottostante vallata da Aosta ad Avise ed ha per sfondo la giogaia delle alte vette dal monte Aemilius alla Grivola, al Rutor;

Constatato che la zona delimitata in planimetria rappresenta un complesso di rara bellezza naturale dal quale chiunque può ammirare meravigliosi panorami;

Considerato che la zona è, durante la stagione turistica, meta di numerose gite ed escursioni e che è l'unica attrattiva turistica di Saint Nicolas;

Rilevata la necessità di tutelare la zona con un vincolo a carattere cautelativo onde evitare che costruzioni non regolate impediscano o pregiudichino la visuale panoramica;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione che venga apposto il vincolo alla suddetta zona, come risulta delimitata nell'allegata planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 4), sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

nord: con il confine del comune di Avise, le particelle numeri 66, 68, 69, 71, 215, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 del foglio XXXVII, con le particelle numeri 525, 737 e 738 del foglio XXXV, con la strada vicinale di Trégioz, con la strada Grande, con la particella n. 653 del foglio XXXV e con la particella n. 121 del foglio XXXVI;

ovest: con il confine del comune di Avise, con la strada vicinale di Trégioz, con la strada comunale della Chiesa e con le particelle numeri 169 e 173 del foglio XXXVII;

sud: con le particelle numeri 169, 173, 174, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 198 e 213 del foglio XXXVII, con le particelle numeri 68, 69, 79, 80, 87, 88, 95, 96, 154 e 155 del foglio XXXVI;

est: con le particelle numeri 524, 525, 517, 737, 539, 646, 659, 657 e 653 del foglio XXXV, con il confine del foglio XXXIV e con le particelle numeri 113, 114, 121, 132, 135, 136, 149, 154, 157 e 158 del foglio XXXVI.

(2364)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1965.

Approvazione di una clausola da adottarsi per le assicurazioni dotali, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare di polizza da adottarsi per alcune forme di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata la seguente clausola da adottarsi per le assicurazioni sulla vita a forma dotale, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

« Qualora la persona originariamente designata come beneficiario muoia prima del termine dell'assicurazione, e al momento risulti ancora in minore età, è data facoltà al contraente, se vivente, o agli eredi del beneficiario, se il contraente fosse deceduto prima, di chiedere la risoluzione del contratto, contro pagamento da parte della Società di una somma pari alle annualità di premio (o frazioni) al netto di soprapremi, accessori e tasse, scadute alla data della morte del beneficiario ».

Roma, addì 27 marzo 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(2460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Farmacologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Farmacologia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2650)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Rinaldo Sanna, nato a Napoli il 3 novembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Ingegneria industriale (Sottosezione elettronica) rilasciatogli dall'Università di Roma il 10 gennaio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2485)

Il dott. Eugenio Liserre, nato a Tortora (Cosenza) il 25 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere rilasciatogli dall'Università di Bari il 4 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(2487)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Mario Condorelli, nato a Napoli il 19 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 23 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2488)

La dottoressa Maria Bertarini, nata a Zocca (Modena) il 19 maggio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 16 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(2489)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 25 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1965 (registro n. 20 Pubblica istruzione, foglio n. 132), è stato respinto il ricorso straordinario della prof.ssa Maria Luisa Manzoni, prodotto in data 1° febbraio 1962, avverso la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Ravenna, aveva respinto il suo gravame contro la mancata nomina nella Scuola di avviamento commerciale di Ravenna, per l'anno scolastico 1961-62.

(2421)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 973-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 973-AL », della ditta Caucia Mario & C. « GEM », con sede in Valenza (Alessandria), via Bologna n. 11.

(2433)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 269-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 269-VI », della ditta Caicchiolo Pietro, con sede in Vicenza, via Gallizzi n. 55.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dei due punzoni fornitole a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(2508)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 375-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone per il marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnato col numero « 375-MI », della ditta Mascheroni Giovanni, con sede in Milano, via Lagrange n. 6.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dell'altro punzone fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del punzone suddetto a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(2509)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 347-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli predetti « 347-MI », della ditta Corletto Angelo, con sede in Milano, piazza Santa Maria Beltrade n. 4.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dei ventuno punzoni fornitile a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti, a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(2510)

Rinuncia all'allestimento della « Mostra delle macchine per l'enologia e della produzione vitivinicola » di Canelli (Asti)

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Asti, con nota del 22 marzo 1965, n. 6103, ha comunicato che il comune di Canelli ha rinunciato ad organizzare la « Mostra delle macchine per l'enologia e della produzione vitivinicola », che avrebbe dovuto aver luogo in Canelli dal 5 al 19 settembre 1965, come precedentemente programmato.

(2541)

Spostamento del giorno di apertura del « XXI Salone mercato internazionale dell'abbigliamento » di Torino

Il Comitato organizzatore del « XXI Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », con nota del 17 marzo 1965, ha reso noto che la suddetta manifestazione avrà inizio in Torino il 9 settembre anzichè l'8 settembre 1965, come precedentemente comunicato.

(2542)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa produzione e lavoro « Nuova Era », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 aprile 1965, la Società cooperativa produzione e lavoro « Nuova Era », con sede in Roma, costituita per rogito Formica in data 14 settembre 1944, repertorio n. 7350, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella persona dell'avv. Piero Novelli.

(2502)

Scioglimento della Società cooperativa « Tra Tassisti Fiorentini », con sede in Firenze

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 aprile 1965, la Società cooperativa « Tra Tassisti Fiorentini », con sede in Firenze, costituita per rogito Sandrucci in data 18 giugno 1959, rep. 29130 è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di un commissario liquidatore nella persona del dottor Bonelli Giuseppe.

(2503)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1964, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 347, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Adriano Fiore, già avventizio di 1ª categoria presso l'Amministrazione centrale del tesoro, contro il provvedimento di licenziamento adottato nei riguardi del ricorrente con il decreto ministeriale del 7 aprile 1959.

(2496)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1964, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 346, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Ulisse Frediani, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale del tesoro, avverso il provvedimento del Ministero del tesoro, Direzione generale degli affari generali e del personale, in data 10 gennaio 1961, n. 30051, con il quale venne respinta la domanda del ricorrente intesa ad ottenere la rideterminazione dell'assegno personale attribuitogli ai sensi della legge 26 settembre 1954, n. 869.

(2494)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 14 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,78	624,72	624,74	624,73	624,74	624,80	624,77	624,75	624,80	624,75
$ Can.	578,70	578,90	578,65	578,75	577,50	578,75	578,90	578,70	578,75	579 —
Fr. Sv.	143,93	143,89	143,94	143,94	143,90	143,97	143,94	143,90	143,97	143,98
Kr D.	90,39	90,38	90,35	90,3650	90,20	90,38	90,37	90,38	90,38	90,37
Kr. N.	87,37	87,35	87,37	87,35	87,30	87,36	87,365	87,35	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,57	121,55	121,50	121,485	121,50	121,57	121,48	121,55	121,57	121,55
Fol.	173,65	173,60	173,64	173,63	173,70	173,66	173,63	173,70	173,60	173,60
Fr. B.	12,58	12,589	12,5905	12,5875	12,5875	12,59	12,588	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,57	127,50	127,49	127,50	127,40	127,48	127,50	127,50	127,48	127,48
Lst.	1746,48	1745,90	1746,25	1746,05	1745,75	1746,30	1746 —	1746,50	1746,30	1746 —
Dm. occ.	157,10	157,14	157,13	157,14	157,05	157,11	157,135	157,15	157,11	157,12
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,18625	24,15	24,18	24,187	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,78	21,80	21,78	21,775	21,75	21,78	21,77

Media dei titoli del 14 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	102,20
Redimibile 3,50 % 1934	98,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	578,825
1 Franco svizzero	143,94
1 Corona danese	90,367
1 Corona norvegese	87,357
1 Corona svedese	121,482
1 Fiorino olandese	173,63
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,50
1 Lira sterlina	1746,025
1 Marco germanico	157,137
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,777

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Viste le leggi 23 ottobre 1960, n. 1196, e 11 aprile 1964, n. 264;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretario generale.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta di lingua italiana e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la Commissione prescegliè un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la Commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'Amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla Commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto in quella pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito,

delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella gradutoria debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 400, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400 (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 400;

d) certificato, su carta bollata da L. 400, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 400;

g) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400.

Art. 14.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 11 e 13 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi, di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti, presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonchè di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Per ciascuno dei membri della Commissione e per il segretario sarà nominato un supplente appartenente alla stessa categoria.

Art. 16.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova scritta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia, il giorno e il luogo in cui dovranno eseguirla verranno comunicati almeno venti giorni prima con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo competente, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 18.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati dattilografi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella *B*), annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1965
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 310. — CESSARI

ALLEGATO

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

Al signor Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale, via Baiamonti n. 25 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 20 marzo 1965.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, addì . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . .(5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2533)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni medica e giudicatrice del concorso a un posto di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236277, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1964, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 262, con il quale è stato indetto il concorso ad un posto di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore, contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati al concorso ad un posto di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236277, è costituita, a norma dell'art. 6 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;

La Vigna dott. Eugenio, maggiore medico della Guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236277, la seguente Commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, direttore della Zecca.

Membri:

Pollastri ing. Paolo, capo dei Servizi tecnici della Zecca;

Girlanda cav. Mario, capo tecnico della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 32

(2584)

Costituzione delle Commissioni medica e giudicatrice del concorso a un posto di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto fonditore e staffatore a mano, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236271, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1964, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 257, con il quale è stato indetto il concorso ad un posto di operaio di 3ª categoria in prova presso la Zeccà, con la qualifica di aiuto fonditore e staffatore a mano, contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati al concorso ad un posto di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto fonditore e staffatore a mano, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236271, è costituita, a norma dell'art. 6 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;

La Vigna dott. Eugenio, maggiore medico della Guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 19 ottobre 1964, n. 236271, la seguente Commissione:

Presidente:

Guarino dott. Ariberto, direttore della Zecca.

Membri:

Pollastri ing. Paolo, capo dei Servizi tecnici della Zecca;

Egidi cav. Aldemando, capo tecnico della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 31

(2583)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11610 in data 15 ottobre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'ex Alto Commissariato per l'igiene e sanità;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Roma e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Valeri dott. Francesco, direttore di sezione della Prefettura di Roma;

Milella dott. Vincenzo, medico provinciale capo in servizio presso l'Ufficio medico provinciale di Roma;

Maurizio prof. Eugenio, direttore della Clinica ostetrica dell'Università di Roma;

Gusso prof. Aldo, primario ostetrico degli Ospedali riuniti di Roma;

Carbone Giovanna, ostetrica condotta titolare del comune di Palestrina.

Segretario:

Colaiacomo dott. Enzo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente provvedimento sarà inoltre affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio medico provinciale ed a quello della Prefettura di Roma.

Roma, addì 2 aprile 1965

(2472) *Il medico provinciale*: DEL VECCHIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2730 del 26 maggio 1964, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Bella, Lagonegro, Muro Lucano, Rionero in Vulture, Ripacandida e Tolve;

Visto il successivo decreto n. 5214 del 10 ottobre 1964, con il quale di stralciato dal bando di concorso precitato il posto di ufficiale sanitario del comune di Muro Lurano;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni e le proposte formulate ai sensi di legge;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Bella, Lagonegro, Rionero in Vulture, Ripacandida e Tolve, è costituita come segue:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione della Prefettura di Potenza;

Grosso prof. Enea, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Bari;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Tanas dott. Elio, medico provinciale superiore;

Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario di Potenza.

Segretario:

Balestrino dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissioine giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Potenza, della prefettura di Potenza e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 1º aprile 1965

(2405) *Il medico provinciale*: CHIMIENTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1746 del 13 luglio 1964, con il quale venivano nominate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 giugno 1963;

Considerato che le vincitrici dei Consorzi ostetrici di Longone-Concerviano e Labro-Morro-Colli sul Velino e le vincitrici delle condotte ostetriche di Belmonte, Cantalupo, Petrella Salto, Rivodutri, Poggio Bustone, Borgorose, hanno rinunciato alla sede loro assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dalle candidate stesse sulla domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Rondolini Margherita: condotta ostetrica di Poggio Bustone;
2) Nardini Olga: condotta ostetrica di Rivodutri;
3) Pace Elisabetta: 2ª condotta ostetrica di Borgorose;
4) Crescenzi Sandrina: condotta ostetrica di Cantalupo;
5) Cristallini Antonina: condotta ostetrica di Petrella S.;
6) Fidanza Anatolia: Consorzio ostetrico Longone-Concerviano;
7) Sica Maria Teresa: Consorzio ostetrico Labro-Morro-Colli sul Velino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 marzo 1965

Il medico provinciale: REALMUTO

(2407)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Varianti alla dichiarazione delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 30 novembre 1964, n. 10996, concernente l'assegnazione delle condotte alle concorrenti risultate vincitrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Considerato che le condotte ostetriche di Trapani, frazione Xitta, Erice, frazione Ballata, Favignana, frazione Marettimo e frazione Levanzo, Paceco, frazione Nubia e Pantelleria, frazione Scauri si sono rese vacanti per rinuncia delle rispettive vincitrici;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria;

Considerato che, fra quelle all'uopo interpellate, le ostetriche Modica Giacoma, Napoli Antonia, La Torre Angela, Fanara Orsola, Buscaino Antonina e Guarano Rosa hanno dichiarato di accettare rispettivamente la condotta di Trapani (frazione Xitta), di Erice (frazione Ballata), di Favignana (frazione Marettimo), di Favignana (frazione Levanzo), di Paceco (frazione Nubia) e di Pantelleria (frazione Scauri);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 10996 del 30 novembre 1964, le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Modica Giacoma: Trapani, frazione Xitta;
Napoli Antonia: Erice, frazione Ballata;
La Torre Angela: Favignana, frazione Marettimo;
Fanara Orsola: Favignana, frazione Levanzo;
Buscaino Antonina: Paceco, frazione Nubia;
Guarano Rosa: Pantelleria, frazione Scauri.

I sindaci dei predetti Comuni sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Trapani, addì 27 marzo 1965

Il medico provinciale: TUMMINIA

(2406)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 881 e n. 882 in data 10 marzo 1965, con i quali veniva approvata la graduatoria e dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1963;

Atteso che con nota del 22 marzo 1965 il dott. Varani Alberto, dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Meldola, ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;

Ritenuto quindi che deve procedersi alla declaratoria dei vincitori secondo le preferenze di sede indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei e che seguono nella graduatoria il predetto dott. Varani;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 882 in data 10 marzo 1965, è apportata la seguente modifica:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Cantoni Lugui Giorgio: Meldola;
2) Mazzocchi Luigi: Gatteo-Gambettola (Consorzio);
3) Mendolicchio Michele: Galeata.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Forlì, nonchè a quello dei Comuni interessati.

Forlì, addì 31 marzo 1965

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(2408)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.